

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 241

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 244

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 243

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di rappresentanti dell'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) e di Salute Donna Onlus 243

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 luglio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vito DE FILIPPO (IV), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame rap-

presenta l'esito di un lavoro approfondito svolto dalla Commissione Agricoltura, avviato fin dal primo anno della presente legislatura. Si tratta di un testo assai complesso, composto da ben cinquantanove articoli suddivisi in otto capi, che tocca numerosi aspetti riguardanti le politiche dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

Segnala, tuttavia, come le disposizioni che investono le competenze della XII Commissione – in maniera peraltro incidentale – sono assai limitate. Procede, quindi, a una breve illustrazione di tali norme, nell'ordine in cui sono presenti nell'articolato.

Nell'ambito del Capo II, che reca norme sulla semplificazione in materia di agricoltura, l'articolo 18 prevede che il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, provveda a disciplinare l'attività di lombricoltura sulla

base di norme generali indicate nella stessa disposizione. In particolare, la lettera *f*) dispone che l'iscrizione nei Registri relativi ai fabbricanti dei fertilizzanti e ai prodotti stessi, di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010, avvenga in tempi rapidi e certi, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di allegare le analisi di laboratorio svolte al fine di poter comprovare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla normativa vigente.

All'interno del successivo Capo IV, recante interventi per le emergenze nel settore agricolo, l'articolo 49 istituisce un Fondo per le emergenze fitosanitarie presso il Servizio fitosanitario nazionale, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, destinato alle attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con le regioni, il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CREA), le Università ed altri soggetti pubblici. L'articolo 50 dispone che, a decorrere dall'anno 2020, le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermi restando alcuni limiti inderogabili, il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

L'articolo 51 modifica il comma 507 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, recante disposizioni in materia di emergenza aviaria anche in relazione all'influenza aviaria. La norma prevede un finanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro per il 2020, destinandolo anche a investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole.

Fa presente che il Capo VIII reca misure di semplificazione in materia di zootecnia. In particolare, l'articolo 57 modifica il decreto legislativo n. 52 del 2018, in materia di riproduzione animale, intervenendo sull'articolo 5, che disciplina le linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici. La novella dispone direttamente che la Banca dati unica zootec-

nica sia istituita presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, sopprimendo il rinvio a un decreto del Ministro delle politiche agricole per individuare il soggetto presso cui istituire tale Banca dati.

L'articolo 59 interviene sull'articolo 56 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di consentire che i rimorchi per trasporto di cose possano essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e dell'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008. Precisa che la previsione di un'autorizzazione veterinaria sembra costituire una garanzia sufficiente per assicurare il benessere degli animali, nel rispetto del predetto regolamento (CE) n. 1/2005.

Sulla base del contenuto delle disposizioni che incidono in qualche misura su materie di competenza della XII Commissione, anche in considerazione della limitatezza di tali competenze, preannuncia una proposta di parere favorevole.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola al relatore De Filippo per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

Vito DE FILIPPO (IV), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Rossana BOLDI (LEGA) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, segnalando che nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato un numero significativo di emendamenti presentati dalla Lega. Rileva che resta irrisolta la problematica relativa ai danni alla produzione agricola causati dalla fauna selvatica, rispetto alla quale auspica che possa

essere trovata una soluzione idonea nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 luglio 2020.

Audizione informale sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di rappresentanti dell'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) e di Salute Donna Onlus.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.05.

ALLEGATO

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella e abbinate, recante « Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura »;

rilevate le limitate competenze della Commissione Affari sociali sulle disposizioni recate dal provvedimento in oggetto;

evidenziato che l'articolo 59 interviene sull'articolo 56 del Codice della

strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di consentire che i rimorchi per trasporto di cose possano essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente;

considerato che la previsione di una autorizzazione veterinaria sembra costituire una garanzia sufficiente per assicurare il benessere degli animali, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1/2005,

esprime

PARERE FAVOREVOLE